



# **Celle di Bulgheria**

Provincia di Salerno

## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali**

*(Art. 1, commi 102-110 Legge 30 dicembre 2025, n. 199)  
Legge di bilancio 2026*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.....del.....

## **PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art .7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Art.8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Art. 9 – Entrata in vigore

## **PARTE II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

Art. 10 – Oggetto del Regolamento

Art. 11 – Oggetto della definizione agevolata

Art .12– Perfezionamento della regolarizzazione

## **PARTE III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

Art.13 – Oggetto del Regolamento

Art. 14 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 15 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Art. 16 - Effetti della definizione agevolata

Art.17 – Entrata in vigore

## **PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell’art. 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n.199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639 e di accertamenti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n.160.

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, possono essere definiti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso per le spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue delle seguenti fattispecie:
  - a) Un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
  - b) Un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art.27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
6. Il Comune su istanza del debitore da presentarsi entro il **30 settembre 2026** a far data da quest'ultima entro **30 giorni**, comunica l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'art.2, il debitore manifesta all'Ente, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso Comune di Celle di Bulgheria metterà a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. La presentazione dell'istanza di rateizzazione e la sottoscrizione del relativo piano di ammortamento costituiscono espresso irrevocabile riconoscimento del debito da parte del contribuente con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art.2944 del Codice Civile. I termini di prescrizione del credito e i termini di decadenza per l'azione di riscossione rimangono sospesi per l'intera durata del piano di rateizzazione e fino alla scadenza dell'ultima rata approvata. In caso di decadenza del contribuente dal beneficio del termine, i predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui si è verificata la decadenza stessa.
2. Il comune entro il **31 ottobre 2026**, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - Versamento in unica soluzione entro il **20 novembre 2026**;
  - Ovvero, in caso di versamento rateale, il pagamento è così disciplinato:
    - a) una prima rata, di importo pari al **10%** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al **20 novembre 2026**;
    - b) le restanti rate, di pari ammontare, secondo lo schema di rateizzazione come indicato all'art. 18 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali dalla lettera a) alla lettera g) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.10.2020 con scadenza il **giorno 20** di ciascun mese a decorrere dal 20 novembre 2026 secondo lo schema seguente:
      - **a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;**

- **b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;**
  - **c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;**
  - **d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;**
  - **e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;**
  - **f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;**
  - **g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.**
- c) Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
- d) Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a **cinque giorni** rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio. In tal caso relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto della precedente rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'art.2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n.3, o della parte prima, titolo IV, Capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art.42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e dal primo gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n.175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore s'impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando quietanza di pagamento della prima unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

### **PARTE II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

#### **Articolo 10 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110 della

legge 30 dicembre 2025, n.199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

### **Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali e/o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso e carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:
  - Accertamento con adesione;
  - Acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
  - Acquiescenza ad accertamento esecutivo;
  - Reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17 – bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli artt. 48 e 48 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.
3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, l'ingiunzione di pagamento ovvero l'atto d'intimazione.

### **Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'art.2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il **20 ottobre 2026**, oppure con il versamento di un numero massimo **di 24 rate mensili di pari importo** con scadenza della prima rata il **20 ottobre 2026** successivamente **entro il 20 di ogni mese**. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'art. 15 - ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art.136 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. in tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

### **Articolo 13 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione

## **CAPO III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

### **Articolo 14 – Oggetto del Regolamento**

- a) Il presente capo, a mente del combinato disposto dell'art.52 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n.446 e dell'art.1 commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n.199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026, degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari e all'Imu di cui all'art. 1 , comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147.

## **Articolo 15 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  - L'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
  - L'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2025.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

## **Articolo 16 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'art.12, il debitore manifesta all'Ente, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 settembre 2026, apposita dichiarazione, con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o rettificativa.
2. Il Comune entro il **31 ottobre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) Nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il **20 novembre 2026**;
  - b) Ovvero, nel caso di importi superiori ad € 1.000,00, versamento nel numero massimo di **dodici rate mensili**, la prima di importo pari al **20%** di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al **20 novembre 2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza entro **il giorno 20 di ogni mese** successivo;
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, **gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo**.
4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
6. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

#### **Articolo 17 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'art.1 comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

#### **Articolo 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.